DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1988

che chiude la procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore a seguito dell'impegno assunto dalla Repubblica d'Indonesia di garantire alle registrazioni sonore dei cittadini degli Stati membri della Comunità una tutela identica a quella garantita alle registrazioni sonore dei cittadini indonesiani

(88/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite [1],

previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

Il 16 marzo 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84 presentata dall'associazione degli affiliati dell'International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI) a nome di produttori che rappresentano la quasi totalità dell'industria comunitaria del settore, nei confronti della riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche commerciali illecite e di un pregiudizio che, previa consultazione del comitato consultivo, sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

La Commissione, pertanto, ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* l'apertura di una procedura « contro le pratiche commerciali illecite » riguardante la riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore [2].

La Commissione ne ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese interessato, nonché il ricorrente, ed ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto la loro opinione e di chiedere un'audizione.

I rappresentanti del paese interessato e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto un'audizione, ed hanno comunicato la loro opinione per iscritto. Il ricorrente ha nuovamente chiesto che le istituzioni comunitarie prendano misure di ritorsione nei confronti dell'Indonesia, qualora questo paese non adotti i provvedimenti necessari per metter fine alla situazione che gli reca pregiudizio.

Alcune associazioni europee, tra cui la Fédération internationale des musiciens, la Publishers Association, la Fédération internationale des acteurs e l'Association européenne de produits de marque hanno presentato osservazioni. Tutte, indistintamente, hanno dichiarato di condividere la posizione del ricorrente.

La Commissione ha avviato l'inchiesta ricercando le informazioni ritenute necessarie per accertare i fatti.

Nel corso della procedura d'esame, le autorità indonesiane hanno chiesto alla Commissione di sospendere la procedura stessa.

A sostegno della loro domanda, esse hanno fatto valere che il parlamento indonesiano aveva appena adottato un progetto di legge recante modifica della legge del 1982 sui diritti d'autore, che le modifiche apportate al testo della legge rafforzavano notevolmente la tutela garantita dalla legislazione indonesiana alle opere di cittadini di questo paese, comprese le registrazioni sonore, e, con il nuovo articolo 48, estendevano la tutela concessa alle opere dei cittadini indonesiani alle opere dei cittadini dei paesi terzi, e infine che esse erano disposte ad avviare consultazioni con la Commissione onde pervenire ad una soluzione che garantisse alle opere dei cittadini degli Stati membri una tutela identica a quella di cui fruiscono le opere dei cittadini indonesiani.

Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha ritenuto che fosse nell'interesse della Comunità accogliere tale richiesta ed avviare consultazioni con le autorità indonesiane onde pervenire ad un'intesa tale da risolvere il problema sollevato dall'IFPI.

Di conseguenza, la Commissione ha sospeso la procedura d'esame con decisione 87/553/CEE [3], fino al 29 febbraio 1988.

[1] GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.
[2] GU n. C 136 del 21. 5. 1987, pag. 3.
[3] GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 22.

A seguito di tale sospensione, hanno avuto luogo consultazioni con le autorità indonesiane a Giacarta (Indonesia) e, successivamente, a Bruxelles (Belgio). Al termine delle consultazioni, la Repubblica d'Indonesia si è impegnata, in attesa della sua prossima accessione o adesione alle convenzioni internazionali, a tutelare le registrazioni sonore dei cittadini degli Stati membri della Comunità che garantiscono sul loro territorio una tutela alle registrazioni sonore dei cittadini indonesiani, identica a quella di cui fruiscono le opere dei cittadini indonesiani in Indonesia.

Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha giudicato tale misura soddisfacente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/84, in quanto essa consente di eliminare il pregiudizio derivante dalla pratica commerciale imputabile alla Repubblica d'Indonesia ; di conseguenza, essa ha ritenuto che fosse nell'interesse della Comunità accettarla e chiudere la procedura senza adottare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detto regolamento.

L'industria comunitaria interessata è stata consultata ed ha espresso il suo consenso in ordine alla chiusura della d'esame,

DECIDE :

Articolo unico

La procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore è chiusa.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione